

PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Vista la proposta di legge n. 27/26 “Realizzazione di tettoie in zone agricole per il deposito di prodotti derivanti dall’esercizio dei diritti di uso civico e delle relative attrezzature”;

Visti gli articoli 20 e 21 del Regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali (CAL);

Verificata l’impossibilità di riunire il CAL entro la scadenza del termine ai fini dell’espressione del parere di competenza;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall’articolo 20, commi 1, 2, 3, 4 del Regolamento interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Alessandro Gentilucci, e sottoposta all’approvazione del CAL attraverso la comunicazione telematica a tutti il 13 maggio 2026;

Rilevato che non sono pervenuti alcuni pronunciamenti contrari;

Dato atto che, pertanto, ai sensi dell’articolo 16, comma 2, e dell’articolo 20, commi 2, 3, del Regolamento interno di questo CAL, il presente parere si intende approvato in data 14 maggio 2026;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente
f.to Alessandro Gentilucci

PARERE ESPRESSO
DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Vista la proposta di legge n. 27/26 "Realizzazione di tettoie in zone agricole per il deposito di prodotti derivanti dall'esercizio dei diritti di uso civico e delle relative attrezzature";

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c) della legge regionale 26 giugno 2008, n. 15;

Visto l'articolo 19 del Regolamento interno del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 19, commi 1, 2, 3, 4 del Regolamento interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Andrea Passacantando e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 12 maggio 2026, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12 del 13 maggio 2026;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, e dell'articolo 19, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 13 maggio 2026;

Visti gli articoli 14, 15 e 16 del Regolamento interno del CREL;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole con la raccomandazione di individuare una soluzione equilibrata sotto il profilo delle dimensioni, dei materiali e delle prescrizioni normative definite dalla Giunta regionale. L'introduzione di questa agevolazione deve essere concepita come uno strumento volto a favorire il miglioramento del territorio.

Il Presidente
F.to Luca Talevi

ANALISI TECNICO NORMATIVA

ELEMENTI DI ANALISI

CONTENUTI

<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale</p>	<p>La proposta di legge appare compatibile con l'ordinamento dell'Unione europea e con l'ordinamento internazionale.</p>
<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali</p>	<p>La proposta di legge appare compatibile con i principi costituzionali e con il quadro normativo nazionale di riferimento.</p> <p>La materia è quella del "governo del territorio", riservata alla competenza legislativa concorrente della Regione ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Il legislatore regionale quindi può dettare una disciplina specifica in materia edilizia, purché vengano rispettati i principi fondamentali contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) tra i quali rientrano, secondo quanto affermato dalla Corte Costituzionale, la categoria degli interventi edilizi e il conseguente regime dei titoli abilitativi necessari (cfr., da ultimo, sentenza n. 86/2026).</p> <p>Il quadro normativo nazionale di riferimento è costituito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dal d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia); - dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137); - dall'Intesa 20 ottobre 2016 concernente "Intesa, ai sensi dell'articolo 8 comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, comma 1-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380" che, alla voce numero 41, definisce la tettoia come "<i>elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali</i>"; - dalla legge 16 giugno 1927, n. 1776 concernente il "Riordinamento degli usi civici nel Regno" e relativo regolamento di attuazione (r.d. 26 febbraio 1928, n. 332); - dalla legge 20 novembre 2017, n. 168 (Norme in materia di domini collettivi). <p>La proposta di legge inerisce anche alla materia delle "politiche sociali" in quanto diretta a concorrere al sostentamento dei soggetti che risiedono in zone svantaggiate del territorio regionale.</p>
<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale</p>	<p>La proposta di legge appare compatibile con lo Statuto regionale.</p>
<p>Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le</p>	<p>La proposta di legge consente a determinati soggetti, in presenza di specifiche condizioni, interventi che la legge regionale 8 marzo 1990, n.</p>

leggi e i regolamenti regionali vigenti	13 (Norme edilizie per il territorio agricolo) prevede esclusivamente in favore di imprenditori agricoli.
Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa	La proposta di legge si pone in linea con i principi della semplificazione normativa, utilizzando lo strumento del testo nuovo.
Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter	Non risultano proposte normative all'esame del Consiglio regionale in materia analoga.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

Art. 1

(Tettoie per il deposito di prodotti derivanti dall'esercizio dei diritti di uso civico)

L'articolo prevede la possibilità di realizzare nelle zone agricole, anche situate all'interno di aree naturali protette, tettoie finalizzate a depositare i prodotti derivanti dall'esercizio dei diritti di uso civico, nonché le relative attrezzature, da parte dei soggetti residenti e per soddisfare esigenze di sostentamento individuale e familiare.

La disposizione ha carattere ordinamentale in quanto diretta ad attribuire la facoltà di realizzare tettoie a determinati soggetti, in presenza di specifici presupposti e pertanto non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale.

Art. 2

(Invarianza finanziaria)

L'articolo contiene la clausola di invarianza finanziaria.